



ORD: SIN/UT/51/2011

OGGETTO: Manutenzione e pulizia fossi, taglio rami e siepi sporgenti su strade comunali, manutenzione aree verdi e/o inedificate.

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private, ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali; al fine di rendere più sicura la viabilità vicinale di uso pubblico e le abitazioni e garantire un regolare deflusso delle acque meteoriche;

Riconosciuta altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse, al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica; in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal Codice della Strada;

Richiamate le vigenti disposizioni legislative che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. 29 - 31 - 32 - 33 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.);

Ravvisata inoltre la necessità di mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ect....) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade comunali, per mantenere sicura la viabilità vicinale di uso pubblico, la viabilità vicinale e le abitazioni, nonché tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

Rilevato che, al fine di garantire il regolare scolo e deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge, occorre mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale;

Considerato che il non regolare scolo e deflusso delle acque può comportare, a causa del ristagno delle stesse, l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico - sanitario, quali il richiamo per topi, il proliferarsi di insetti e la formazione di putriscenze maleodoranti;

Dato atto che in alcuni fossi e canali da anni non vengono svolte opere di manutenzione, quali: pulizia del fondo dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

Considerato che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o dalle scarpate non correttamente sfalciate;

Ravvisata l'urgenza e la necessità di provvedere allo spurgo e alla pulizia dei corsi d'acqua quali: canali, tombinature e fossi correnti sul territorio comunale, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e s. m. i.;

VISTI gli artt. 913, 915, 916 e 917 del Codice Civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e gli utilizzatori degli stessi;

VISTI gli artt. 29 - 31 - 32 e 33 D. Lgs. 285/1992 s.m.i.;

VISTO l'art. 50 comma 5 e l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

A TUTTI i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici e di fabbricati sia rurali che urbani adiacenti ad abitazioni private, strade, piazze, viali, marciapiedi, aree pubbliche aperte al transito, siano esse comunali, provinciali o vicinali, di procedere, agli interventi di seguito elencati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e comunque con minimo di due cicli di lavoro da effettuarsi secondo le seguenti scadenze:

- primo ciclo di manutenzione **ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO** di ogni anno;
- il secondo ciclo di manutenzione **ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE** di ogni anno.

INTERVENTI DA EFFETTUARSI:

1. Taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private, nelle aree prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
2. Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti nelle aree private e in quelle site nella vicinanza di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
3. Taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
4. Regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private e quelle prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
5. Escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali in aree private, nonché dei tratti tombinati sia in prossimità dei passi carrai o dei tratti combinati a confine tra le proprietà private, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali; Quanto sopra richiamato, si avverte che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, procedere d'ufficio, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, per eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ricorrendo anche all'assistenza della Forza Pubblica.

RICORDA

- Che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei fossi, canali e tombinature, dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e consegnato, previa analisi del materiale a pubblica discarica autorizzata (D. Lgs. 152/2006 e s.m., D.G.R.V. 2424 del 08/08/2008);

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari sull'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario ai sensi del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada - e art. n. 21 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 s.m.. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

AVVERTE

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (L. 06/12/1971 n. 1034 e s.m.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.).

DISPONE


Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di SANZIONI AMMINISTRATIVE previste dal D. Lgs. 267/2000 art. 7 e s.m. (da € 25,00 ad € 500,00), dal Codice della Strada (da € 148,00 ad € 594,00) o da altre disposizione di legge;

Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comandante del Servizio Polizia Municipale, il quale provvederà a verificarne l'applicazione;

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;

L'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune.

Comune di Verbania, lì 31/10/2011



IL SINDACO
(on. dott. Marco Zacchera)